

Prot. n. 30

Spett.le

AUTORITA' PORTUALE DI AUGUSTA

c.a. **Avv. Alberto Cozzo** (Commissario Straordinario)

c.a. **Geom. Venerando Toscano** (RUP)

Catania, 1 aprile 2015

Oggetto: bando di gara per lavori di "realizzazione nuovi piazzali attrezzati nel Porto Commerciale di Augusta, I° stralcio funzionale".

Termine offerte: 14 aprile prorogato all'8 maggio 2015

Importo: € 23.058.739,54

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, preso atto dell'avviso di proroga del termine di consegna delle offerte al fine di rettificare alcune clausole del bando, rileviamo quanto segue.

Clausola III.2.2. e pag. 22 disciplinare: si legge che trattandosi di appalto per il quale sono consentite "varianti migliorative" al progetto ex art. 76 D.lgs. n. 163/06, oltre agli ordinari requisiti per l'esecuzione sono richiesti ai partecipanti requisiti di progettazione come indicati nel bando e disciplinare, richiedendosi a pena di esclusione che gli elaborati tecnici per l'offerta economicamente più vantaggiosa siano sottoscritti unitamente all'impresa concorrente, da professionisti abilitati e muniti di alcuni requisiti di qualificazione indicati nell'art. 92 c. 6 D.P.R. n. 207/10. Invero, tale ultima disposizione prescrive i requisiti che devono possedere i progettisti **nel caso di appalto integrato** (art. 53 c. 3 D.lgs. n. 163/06), cioè di appalto avente ad oggetto a carico dell'aggiudicatario la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera. Tant'è che i requisiti per la qualificazione dei progettisti sono proporzionati all'importo delle spese di progettazione esecutiva che devono essere indicate nel bando di gara.

Ora, nel caso in specie, l'oggetto delle obbligazioni contrattuali di cui al bando in oggetto riguardano esclusivamente la realizzazione di un'opera (piazzali nel porto di Augusta), il cui progetto esecutivo è già stato redatto da codesto ente appaltante, per cui l'appalto in oggetto rappresenta un **appalto di sola esecuzione**.

La circostanza che l'impresa possa proporre soluzioni migliorative al progetto esecutivo (e non, come scritto nel bando, "varianti migliorative" ex art. 76 D.lgs. n. 163/06) attiene all'applicazione del criterio di aggiudicazione ovvero sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per determinare la quale codesto ente appaltante ha indicato degli elementi di valutazione con i relativi punteggi come prescritto dall'art. 83 d.lgs. n. 163/06 e art. 120 DPR n. 207/10.

Pertanto, si eccepisce l'illegittimità della clausola sopra mentovata riguardante la richiesta, a pena d'esclusione, di qualificazione dei progettisti firmatari dell'offerta tecnica.

Per completezza di esposizione, si rileva altresì che le "varianti migliorative" ex art. 76 D.lgs. n. 163/06 sono cosa diversa dalle "soluzioni migliorative" ex art. 83 da proporre nell'offerta economicamente più vantaggiosa, come nel bando de quo. Invero, le prime devono essere prescritte, autorizzate dall'ente appaltante e menzionate nel capitolato d'onori con i requisiti minimi che devono rispettare (art. 76), e consistono in varianti in senso proprio cioè modifiche concernenti profili strutturali, qualitativi, prestazionali e funzionali dell'opera (Sent. TAR Lombardia n. 2681/2013 – stralcio allegato). Nel bando in oggetto, invece, codesto ente indica quali elementi per la valutazione dell'offerta più vantaggiosa, le "migliorie sulla cantierizzazione, sul valore tecnico e qualitativo e sulla manutenzione dell'opera".

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare la denunciata anomalia, rettificando la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola